

Allegato 4

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DELL'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DESTINATA AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLE CONFESIONI RELIGIOSE E ALLE ATTREZZATURE RELIGIOSE DI CUI AL PUNTO 2 DELLA DELIBERA REGIONALE N.3098 DEL 14/3/90.

Art. 1 OGGETTO DELLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DELL'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Ogni culto ha pari dignità per l'amministrazione e pari importanza rispetto alla richiesta di contributo economico anche in virtù dell'art.19 della Costituzione Italiana recita:"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".¹

La selezione avrà per oggetto l'assegnazione di contributi a fondo perduto mediante RIMBORSO delle spese documentate per interventi di RIUSO e RIGENERAZIONE URBANA (ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett a,b,c della L.R. 24/2017) di edifici di culto e relative pertinenze, scuole dell'infanzia rientranti all'interno delle attrezzature religiose. I contributi saranno assegnati secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

a) *quota pari al 7 % dei proventi di U2 destinati al rimborso delle spese documentate per interventi di riuso e rigenerazione urbana di edifici di culto e relative pertinenze;*

b) *quota pari al 1 % dei proventi di U2 destinati al rimborso delle spese documentate per interventi di riuso e rigenerazione urbana di edifici destinati a scuole dell'infanzia, rientranti tra le attrezzature religiose di cui al punto 2 della delibera regionale n.3098 del 14/3/90.*

Art. 2 REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO, DA POSSEDERE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

2.1. Possono partecipare all'assegnazione della quota destinata agli Enti esponenziali delle confessioni religiose di cui al punto a) dell'art. 1 :

- l'Autorità Ecclesiastica Diocesana competente per la Chiesa Cattolica;
- Rappresentanze Ufficiali per le altre confessioni religiose ammesse dallo Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso;

2.2 Possono partecipare alla assegnazione della quota destinata alle attrezzature religiose rientranti nel punto 2 della delibera regionale n.3098 del 14/3/90 di cui **al punto b) dell'art. 1:**

- scuole dell'infanzia, rientranti tra le attrezzature religiose di cui al punto 2 della delibera regionale

¹ *Inserito a seguito di emendamento presentato dai consiglieri : Dario De Lucia, Marwa Mahmoud, Fabiana Montanari, Cinzia Ruozzi, Claudia Aguzzoli, Gianluca Cantergiani, Fausto Castagnetti, Giacomo Benassi. approvato nella seduta del 16.09.2019.*

n.3098 del 14/3/90.

2.3. Per l'ammissione alla selezione sono necessari i seguenti requisiti:

- l'edificio di cui all'art. 1 punto a) e b) per il quale viene richiesto il contributo si trovi entro il territorio del Comune di Reggio Emilia e sia individuato dal RUE come attrezzatura religiosa/scolastica o abbia legittimamente in essere tale destinazione;
- la domanda sia sottoscritta dal legale rappresentante della Chiesa, Istituzione, Associazione, Scuola dell'infanzia rientrante tra le attrezzature religiose di cui al punto 2 della delibera regionale n. 3098 del 14/3/90 o Ente religioso richiedente, individuato secondo la normativa vigente ed i rispettivi ordinamenti;
- la domanda sia sottoscritta dal proprietario del bene oggetto d'intervento e nel caso di affitto anche dal soggetto affittuario del bene;
- la domanda riguardi interventi realizzati nell'arco dell'anno precedente alla pubblicazione dell'avviso in un'ottica di rispetto del pluralismo religioso e di valorizzazione culturale.

2.4. Le opere cui sono destinati i contributi di cui all'art. 1 interessano oltre agli immobili destinati al culto e le loro pertinenze, gli immobili per l'esercizio delle attività religiose, nonché le attrezzature e gli immobili per attività educative, culturali, sociali o ricreative, annessi agli edifici di culto, situati nelle adiacenze o comunque connessi con essi e conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

2.5. I richiedenti, per poter accedere ai contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dovranno dimostrare mediante apposita relazione, di aver svolto e di svolgere una pluriennale attività sul territorio.

Art. 3 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali ed alle normative vigenti e sono le seguenti:

- manutenzione straordinaria di immobili e loro pertinenze (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE);
- riuso e rigenerazione urbana;
- restauro e risanamento conservativo di immobili e loro pertinenze (RC e RCC);

Non è ammessa l'erogazione di contributi per interventi di Nuova Costruzione (NC).

Art. 4 CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE

4.1. Il contributo massimo ammissibile è pari al 30% delle spese sostenute e documentate fino al raggiungimento dell'importo destinato a tale scopo dall'Amministrazione. Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione delle rendicontazioni tecnico finanziarie richieste.

4.2. Il soggetto richiedente dovrà autocertificare che l'intervento per il quale richiede l'erogazione del contributo non ha beneficiato né beneficerà di analoghi finanziamenti da parte di altri Enti territoriali; gli interventi che hanno usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare domanda per la parte di spesa residua non finanziata.

4.3 In caso di richieste di contributo eccedenti l'importo stanziato dall'Amministrazione Comunale per l'annualità, sarà disciplinato con graduatoria di "merito" discendente da punteggi

predeterminati in sede di avviso pubblico.

4.4 In caso di richieste di contributo inferiori rispetto all'importo stanziato dall'Amministrazione Comunale per l'annualità, l'importo residuo verrà riprogrammato nell'annualità successiva.

Art. 5 ISTRUTTORIA, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

5.1. L'Ufficio competente verifica la regolarità formale delle istanze presentate e, se del caso, richiede elementi integrativi entro i successivi 30 giorni. Nello stesso termine, l'Ufficio può richiedere, altresì, di fornire una perizia giurata, a firma di un professionista abilitato, relativamente alla congruità dei costi sostenuti. L'integrazione della documentazione presentata deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della stessa.

5.2. Entro 30 giorni dall'ultimo termine di cui al precedente capoverso, l'Ufficio esprime il proprio parere sulle domande presentate e formula la proposta di contributo, divisa in due categorie, soggetti rientranti nel punto 2.1 e soggetti rientranti nel punto 2.2 del precedente articolo 2, tenendo conto delle seguenti priorità:

- interventi per il recupero del valore culturale e storico artistico del bene da ristrutturare;
- urgenza dell'intervento per l'incolumità pubblica;
- abbattimento di barriere architettoniche;
- potenziamento e qualificazione di luoghi volti all'aggregazione sociale;
- numero delle persone ed attività svolte valutando in particolare se queste ultime sono convenzionate con il Comune;
- connessione fra il progetto presentato e il rafforzamento del sistema di welfare, culturale e di coesione sociale cittadino in virtù dell'esistenza di azioni di integrazione e sostegno alle fasce più marginali della comunità anche attraverso il convenzionamento delle attività svolte con il Comune di Reggio Emilia.

5.3. L'Ufficio approva la proposta complessiva di ripartizione delle somme a disposizione, gli interventi finanziabili e gli importi da assegnare ai richiedenti.

5.4. In presenza di opere di notevole entità può essere definito un piano di interventi pluriennali aventi a riferimento più esercizi finanziari.

5.5 Entro 15 giorni dal punto 5.3, l'Ufficio comunica ai soggetti richiedenti l'ammissione, ed, in tal caso, l'importo della somma assegnata, o, altresì, l'esclusione dal contributo.

Art. 6 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ove necessario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti. L'Ufficio si riserva di effettuare eventuali controlli, anche a campione, a norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione non veritiere, falsità negli atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, il Dirigente del Servizio competente provvede alla revoca del contributo eventualmente concesso ed al recupero delle somme già erogate.

